

Compagnie telefoniche - Esclusioni e rivalsa parte 1^

- Non prese in considerazione rivalse e/o franchigie per la non osservanza delle condizioni di tariffa scelte (es. guida esperta, guida sicura, conducenti neopatentati, impianto satellitare, ecc., considerate a parte in apposita sezione – parte 2^), nonchè quelle che possono derivare dagli articoli del codice civile (es. 1892-1893-1898)

Stampati considerati

Compagnia	Condizioni
Dialogo	INAUTO – edizione aprile 2013
Direct Line	Edizione ottobre 2013
Genertel	Edizione dicembre 2013
GeniaLloyd	Edizione luglio 2013 con Aggiornamento n. 1 del 23/11/2013
Linear	Offerta Sapiens - Edizione gennaio 2013
Quixa	Edizione 01 febbraio 2013
Zurich connect	Edizione novembre 2013

Nota bene: gli stampati considerati sono quelli presenti sui siti delle Compagnie in data 30 gennaio 2014 e si riferiscono alle autovetture

Legenda: i colori utilizzati nel testo nelle deroghe (e quindi delle inclusioni di garanzie) corrispondono alle esclusioni con lo stesso colore. Questo permette di verificare se la deroga fatta corrisponde ad una garanzia piena o parziale dell'esclusione considerata.

Dialogo

Esclusioni	Deroghe
<p>ART. A.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA</p> <p>L'assicurazione non é operante:</p> <p>a) se il conducente non é abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi é una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;</p> <p>c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;</p> <p>d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal Proprietario (o Locatario nel caso di locazione in leasing), da un suo dipendente o da un collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;</p> <p>e) per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non é effettuato in conformità alle indicazioni della carta di circolazione od alle disposizioni vigenti;</p> <p>f) in caso di dolo del conducente;</p> <p>g) se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>h) ai sensi degli artt. 1892 -1893 - 1894 del Codice Civile, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell'Assicurato;</p> <p>i) ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile, in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di</p>	<p>ART. A.7 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p><u>(Valide solo se espressamente richiamate nella scheda di Polizza)</u></p> <p>K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope</p> <p>La Società, a parziale deroga dell'articolo A.2 - Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p><u>La Società si riserva la facoltà di prestare la garanzia ed in ogni caso a condizione che:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- la classe di merito di assegnazione CU sia compresa tra la 1 e la 13;- non risultino sinistri nella tabella di sinistrosità pregressa; le sigle NA (non assicurato) o ND (non disponibile) equivalgono a 0 sinistri;- l'età del Contraente o del Proprietario ovvero del conducente sia superiore a 25 anni;- non sia richiamata la Condizione Aggiuntiva "X" – Conducente esclusivo.

mutamenti che abbiano aggravato il Rischio.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:

- il conducente non é ancora abilitato alla guida, ma é provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso.

È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.

Direct Line

Esclusioni	Deroghe
<p>NOTA INFORMATIVA</p> <p>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</p> <p>3.1 Responsabilità civile auto</p> <p>Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato</p> <p>Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza e in caso di errata indicazione possono comportare, in caso di sinistro, il diritto per Direct Line di esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente.</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <p>a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;</p> <p>c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;</p> <p>d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;</p> <p>e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.</p> <p>Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del</p>	<p>2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti</p> <p>Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita</p> <p>Direct Line, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro.• effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro

Codice delle assicurazioni, Direct Line eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, Direct Line limiterà la rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente al 10% del danno con un massimo di € 2.500,00.

www.assweb.net

Genertel

Esclusioni	Deroghe
<p>Art. 1. 3 - Esclusioni</p> <p>L'Assicurazione non è operante per i sinistri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relativec) prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;f) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;g) determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente; <p>In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.</p>	<p>SEZIONE 8 - PROTEZIONE IMPREVISTI</p> <p><u>Garanzia operante solo se acquistata.</u></p> <p>QUANDO SONO COPERTO?</p> <p>Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool</p> <p>La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenuto quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool.</p> <p>Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione</p> <p>La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avvenuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.</p>

Esclusioni	Deroghe
<p>2.4 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>La garanzia di Responsabilità Civile non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a traffico e sosta di aeromobili ne dalla circolazione in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.</p> <p>La garanzia non copre inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore; • i danni ai terzi trasportati, per trasporto non conforme alle disposizioni di legge; • i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.; • il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti; • il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente C.d.S.; • i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti; • se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione; • i danni provocati dall'inquinamento dell'acqua e del suolo determinati da qualunque causa; 	<p>2.2 ESTENSIONI SEMPRE INCLUSE NELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE</p> <p>Rinuncia alla rivalsa per guida con patente scaduta: Genialloyd rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro.</p> <p>Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza : in caso di sinistro causato da guidatore in stato di ebbrezza, Genialloyd limiterà la rivalsa, <u>solo per il primo sinistro</u>, a un massimo di € 2.500.</p> <p>Aggiornamento n. 1 del 23/11/2013 al Fascicolo Informativo del Contratto di assicurazione per Autovetture ed. 07/2013</p> <p>A far data dal 23/11/2013 le Condizioni Generali di Assicurazione sono integrate con le seguenti garanzie: PROTEZIONE RIVALSE (ESTENSIONE A PAGAMENTO DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE)</p> <p>A parziale deroga di quanto indicato nella clausola 2.4 "Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di responsabilità civile" Genialloyd rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza; • per i danni subiti dai terzi trasportati (esclusi i trasportati su veicolo con targa prova) se il trasporto non è stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o in conformità a quanto riportato sulla carta di circolazione;

- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice.

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod. A.P., Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

- se il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola con le norme relative alla revisione.

La garanzia è operante se espressamente richiamata in polizza e dietro pagamento del relativo premio.

www.assweb.net

Linear

Esclusioni	Deroghe
<p>1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA –</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli") che ne disciplinano l'utilizzo;d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche.	

Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, Linear, solamente per il primo sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% del danno con il massimo di 500 euro.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 secondo comma del Codice delle assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

www.assiveb.net

Quixa

Esclusioni	Deroghe
<p>Art.18) ESCLUSIONI E RIVALSA</p> <p>L'assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o documento equipollente;c) in caso di dolo del conducente;d) non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del Codice della Strada. In tali casi la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato conservando peraltro la facoltà di esercitarla, entro il limite di € 5.000,00 per sinistro, nei confronti del solo conducente anche nell'eventualità che lo stesso coincida con la figura del proprietario o locatario del veicolo.f) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano	<p>Art.16 bis) Estensione della copertura r.c. auto sempre operante –</p> <p>Art.16 ter) Estensione della copertura r.c. auto <u>facoltativa</u> –</p> <p>Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza</p> <p>La Società, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e <u>solamente per il primo sinistro</u>, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, <u>a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l</u> La presente estensione opera, a parziale deroga del punto e. art 18 Cause di esclusione e rivalsa, solo se espressamente richiamata in polizza e opera.</p>

trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima.

g) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normativa vigente.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

www.assweb.net

Zurich connect

Esclusioni	Deroghe
<p>Art. 1.3 Esclusioni e rivalsa</p> <p>L'Assicurazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none">• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)• in caso di dolo del conducente• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285. <p>Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.</p>	<p>Art. 1.7 – Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”</p> <p>La Compagnia assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive.</p> <p>2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 1.3 delle condizioni specifiche relative alla Sezione 1</p> <p>a) La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indicato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:</p> <ul style="list-style-type: none">○ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore○ nel caso di Danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione. <p><u>Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all'azione di rivalsa nei termini di cui all'art. 1.3 della Sezione 1.</u></p> <p>b) La Compagnia inoltre rinuncia, qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza, al diritto di rivalsa <u>nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di</u></p>

2.500 Euro.

3. Neo patentati Patente non rinnovata

La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all'azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulta persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- 1) la patente venga successivamente rilasciata
- 2) la data di superamento dell'esame sia anteriore al Sinistro
- 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato
- 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.